

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di qualità

Nel periodo gennaio-settembre 2020 sono stati eseguiti 27 controlli sulla qualità del gas presso impianti appartenenti a 26 imprese di distribuzione, ai sensi della delibera 9 luglio 2019, 296/2019/E/gas, a completamento del programma di 50 controlli complessivamente previsti dalla citata delibera. Le attività erano iniziate nel secondo semestre del 2019. In particolare, nei mesi di gennaio e febbraio 2020 sono stati compiuti i primi 9 controlli dell'anno. A causa della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, da parte del Governo, nel mese di marzo 2020, i restanti 18 controlli sono stati svolti a partire da fine luglio e conclusi entro la scadenza ultima del 30 settembre 2020 prevista dalla delibera sopra menzionata.

I controlli in parola, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori, per il gas naturale, e ai produttori, per gli altri tipi di gas, l'obbligo di odorizzare il gas; nello specifico, l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas (CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. Inoltre, l'art. 10.6 della RQDG per gli anni 2020-2025³ prevede che l'impresa distributrice assicuri l'odorizzazione del gas ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia.

I prelievi del gas sono effettuati da Innovhub all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione. Il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografiche sul campo, eventualmente integrate da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito *in loco* mediante manometro.

Nel corso dei 27 controlli compiuti nell'annualità sono stati accertati *in loco*, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 9 casi di insufficiente grado di odorizzazione, relativamente ai quali gli Uffici dell'Autorità hanno inviato altrettante segnalazioni al Mise⁴.

Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 10.5.

³ Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG), parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), approvata con la delibera 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas.

⁴ Fino ad aprile 2019 le denunce per mancato rispetto dell'obbligo di odorizzazione del gas erano trasmesse alle Procure della Repubblica competenti, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083. Il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 ha modificato la legge n. 1083/1971, depenalizzando il mancato rispetto dell'obbligo di odorizzazione del gas, previsto all'art. 2 della medesima legge, intestando le funzioni di vigilanza al Ministero dello sviluppo economico. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 23/2019 (10 aprile 2019), i casi di mancata o insufficiente odorizzazione sono segnalati al Mise.

CAPITOLO 10

TAV.10.5 *Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di qualità del gas (gennaio-settembre 2020)*

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
27 controlli, di cui: - 9 su impianti di 8 grandi imprese di distribuzione del gas naturale; - 10 su impianti di 10 medie imprese; - 8 su impianti di 8 piccole imprese.	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 8 impianti di 8 grandi imprese, per 5 impianti di 5 medie imprese e 5 impianti di 5 piccole imprese. Accertati 9 casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per un impianto di una grande impresa, per 5 impianti di 5 medie imprese e per 3 impianti di 3 piccole imprese. Inviate 9 segnalazioni al Mise per insufficiente grado di odorizzazione del gas immesso in rete.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: ARERA.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio

Nel periodo luglio-ottobre 2020 sono state svolte tre verifiche ispettive ai sensi della delibera 4 febbraio 2020, 27/2020/E/gas, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas, volte a controllare la correttezza dei dati inerenti al recupero di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale comunicati dagli esercenti, ai sensi della RQDG relativa agli anni 2014-2019⁵. Tale disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate, rispettivamente, all'odorizzazione e alle dispersioni di gas segnalate da terzi.

Le verifiche sono state eseguite nei confronti di una grande impresa e due medie imprese di distribuzione, controllando gli elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti, al servizio di pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di riscontrare alcune violazioni alla RQDG per una grande impresa e due medie imprese. Con successivo provvedimento sarà definito l'impatto delle suddette violazioni sull'importo degli incentivi previsti in materia. Con la determina 26 gennaio 2021, 2/2021/gas – DSAI, è stato avviato il primo procedimento sanzionatorio nei confronti di una grande impresa.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 10.6.

⁵ Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, allegato A alla delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (Testo unico della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019).

TAV. 10.6 *Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio (luglio-ottobre 2020)*

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa e due medie imprese distributrici di gas naturale.	Verifica della corretta applicazione degli obblighi della RQDG in materia di incentivi alla sicurezza.	Riscontrate violazioni alla RQDG per una grande impresa e per due medie imprese e avviato il primo procedimento sanzionatorio nei confronti di una grande impresa. Prevista la decurtazione degli incentivi con successivo provvedimento per le tre imprese sottoposte a controllo.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: ARERA.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel primo semestre del 2020 sono stati eseguiti 50 controlli telefonici nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, così come previsto dalla delibera 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Al termine dei controlli telefonici, la Guardia di Finanza ha trasmesso all'Autorità i principali esiti e i casi di mancata comunicazione con il servizio di pronto intervento.

Al sensi della succitata delibera, è prevista entro il 31 marzo 2021 l'effettuazione di undici verifiche ispettive nei confronti di sei medie e cinque piccole imprese per le quali nel corso dei controlli sono state riscontrate difficoltà di accesso al centralino dedicato al pronto intervento del gas. Nel periodo settembre-dicembre 2020, sono state svolte le prime cinque verifiche delle undici previste.

I controlli telefonici hanno lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si svolge, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento, comunicato dalle imprese distributtrici all'Autorità, con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento tramite chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori, eseguite in giorni feriali e festivi, in orario diurno e notturno.

Le successive verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributtrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, così come previsto dalla RQDG per gli anni 2014-2019, dalla RQDG per gli anni 2020-2025 e dalle Linee guida predisposte dal CIG e pubblicate dall'UNI.

Le cinque verifiche ispettive effettuate nel 2020 hanno interessato tre medie imprese e due piccole imprese di distribuzione del gas.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di rilevare, per le cinque società assoggettate a verifica, l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dalla RQDG per gli anni 2014-2019 e dalla RQDG per gli anni 2020-2025. Per le suddette violazioni è previsto, nel corso del 2021, l'avvio dei relativi procedimenti individuali a carattere sanzionatorio.

CAPITOLO 10

Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 10.7.

TAV. 10.7 *Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento (gennaio-dicembre 2020)*

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese di distribuzione del gas.	Verifica delle modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice, mediante chiamate telefoniche al servizio stesso.	Verificate alcune criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento per sei medie imprese e cinque piccole imprese di distribuzione del gas.
Verifiche ispettive: tre medie e due piccole imprese di distribuzione del gas naturale.	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento del gas ai sensi della RQDG e delle Linee guida CIG.	Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso tre medie imprese e due piccole imprese. Previsto l'avvio di cinque procedimenti sanzionatori nel corso del 2021 nei confronti dei suddetti soggetti.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: ARERA.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale, in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento (*settlement gas*)

Nel periodo gennaio-ottobre 2020 sono state compiute le ultime tre delle quattro verifiche ispettive previste dalla delibera 5 novembre 2019, 448/2019/E/gas, in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas (*settlement gas*). Il termine inizialmente previsto per l'esecuzione delle verifiche era il 31 marzo 2020, ma a causa dell'emergenza da Covid-19 tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2020 con la delibera 24 marzo 2020, 78/2020/E/gas.

Le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare il corretto adempimento degli obblighi in materia di *settlement*, attività che consente di ripartire, con cadenza mensile e annuale, i consumi di gas degli utenti finali tra i diversi operatori di mercato operanti sulle reti, utilizzando i dati di misura effettivi o stimati.

In particolare, le operazioni di verifica hanno a oggetto il rispetto delle disposizioni relative:

- alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- alla correttezza dei dati utilizzati ai fini del *settlement*;
- all'efficienza dei sistemi di misura i cui dati sono utilizzati nell'ambito del *settlement*;
- al corretto esercizio tecnico della rete di distribuzione in relazione ai parametri rilevanti ai fini degli scostamenti tra gas immesso nella rete e gas da essa prelevato (*delta in-out*).

L'esigenza dei controlli nasce dal fatto che, in esito all'esecuzione delle prime sessioni di aggiustamento previste dalla regolazione del *settlement* con riferimento agli anni 2013-2017⁶, il responsabile del bilanciamento ha determinato, per ciascun punto di interconnessione con le reti di distribuzione (*city gate*), il valore della differenza fra il gas immesso in rete e quello prelevato presso i misuratori dei clienti finali – quest'ultimo comunicato dalle

⁶ Il *settlement* del servizio gas è regolato dal TISG (Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale), allegato A alla delibera 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas. Dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo TISG, approvato con la delibera 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas.

VIGILANZA E CONTENZIOSO • Intersettoriale

imprese di distribuzione –, rilevando in alcuni casi differenze consistenti, che hanno determinato la necessità di operare compensazioni economiche poste in capo al sistema del gas.

Le verifiche ispettive sono state svolte nei confronti di tre medie imprese di distribuzione del gas.

In esito alla prima e alla seconda verifica ispettiva è stata riscontrata la violazione degli obblighi informativi in materia di *settlement* del gas naturale: in entrambi i casi sono stati avviati i relativi procedimenti sanzionatori con le determinazioni 8 ottobre 2020, 18/2020/gas – DSAI, e 2 novembre 2020, 21/2020/gas – DSAI; le imprese interessate hanno aderito alla procedura semplificata e hanno versato le sanzioni irrogate in misura pari a un terzo, con ciò estinguendo i procedimenti.

Con riferimento alla terza e ultima verifica, svolta nel mese di ottobre, sono stati rilevati ingenti volumi di gas non allocati nelle procedure di *settlement* che saranno comunicati nell'ambito delle sessioni di aggiustamento con riferimento alle annualità ancora aperte. L'esito è in valutazione ai fini dell'avvio dell'eventuale procedimento sanzionatorio.

Gli esiti delle verifiche sono sintetizzati nella tavola 10.8.

TAV. 10.8 *Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale, in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento (settlement gas) (gennaio-ottobre 2020)*

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre medie imprese di distribuzione del gas naturale.	Verifica della corretta applicazione degli obblighi in materia di <i>settlement</i> del gas e di attività connesse (correttezza dei dati utilizzati ai fini del <i>settlement</i> , efficienza dei sistemi di misura, corretto esercizio della rete di distribuzione).	Riscontrata la violazione degli obblighi informativi in materia di <i>settlement</i> per due medie imprese e avviati i conseguenti procedimenti sanzionatori. Esiti in valutazione per una media impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Fonte: ARERA.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese regolate nei settori elettrico e del gas naturale in materia di adempimenti connessi all'utilizzo del Sistema informativo integrato (SII)

Nel periodo febbraio-dicembre 2020 sono state svolte due verifiche ispettive ai sensi della delibera 17 dicembre 2019, 531/2019/E/com, nei confronti di un distributore elettrico e di un venditore di energia elettrica e gas in materia di adempimenti connessi all'utilizzo del Sistema informativo integrato (SII).

Il SII è stato istituito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, quale banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, e successivamente ampliato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con la gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas. Oggi, anche a seguito di ulteriori evoluzioni, il SII costituisce un *hub* impiegato per la centralizzazione di un ampio spettro di processi commerciali e di interazioni tra gli operatori lungo le filiere dell'energia elettrica e del gas (in merito si veda il Capitolo 8).

CAPITOLO 10

Il termine inizialmente previsto per l'esecuzione delle verifiche approvate con la delibera 531/2019/E/com era il 30 giugno 2020; a causa dell'emergenza da Covid-19, però, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2020 con la delibera 23 giugno 2020, 226/2020/E/com.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di verificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina relativa all'uso del SII e sono state effettuate, tra l'altro, mediante:

- l'acquisizione di dati tecnici e commerciali afferenti ai processi che prevedono l'utilizzo del SII;
- il controllo delle tempistiche di ottemperanza degli obblighi informativi nei confronti del Gestore del SII in relazione ai processi commerciali che hanno originato tali obblighi;
- la verifica delle comunicazioni al Gestore del SII da parte delle imprese.

In esito alla verifica compiuta nei confronti di una media impresa di distribuzione elettrica, sono state riscontrate criticità nell'applicazione degli obblighi informativi verso il SII, inerenti principalmente alla messa a disposizione dei dati di misura raccolti presso le utenze; pertanto, con la determina 29 ottobre 2020, 20/2020/eel – DSAI, è stato avviato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'impresa sottoposta a controllo.

In esito alla seconda verifica ispettiva, eseguita nei confronti di un'impresa di vendita di grande dimensione, sono stati riscontrati ritardi e omissioni nell'addebito in bolletta del canone Rai per numerosi utenti finali, a causa di disallineamenti tra i dati risultanti nei sistemi dell'impresa e quelli risultanti nel Registro centrale ufficiale del SII. Sarà valutato l'eventuale avvio di un procedimento di carattere sanzionatorio.

TAV. 10.9 *Verifiche ispettive nei confronti di imprese regolate nei settori elettrico e del gas naturale in materia di adempimenti connessi all'utilizzo del SII (febbraio-dicembre 2020)*

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una media impresa di distribuzione elettrica e una grande impresa di vendita di energia elettrica e gas.	Verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina relativa all'uso del SII.	Riscontrato il mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti del SII per una media impresa di distribuzione elettrica e avviato il conseguente procedimento sanzionatorio. Riscontrate criticità nell'addebito del canone Rai per mancato aggiornamento dell'RCU per una grande impresa di vendita. Al momento è in valutazione l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 clienti finali; media impresa: impresa con un numero di clienti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 clienti finali.

Fonte: ARERA.

Verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione connessi in media tensione

Nel periodo gennaio-febbraio 2020 sono state eseguite le ultime tre verifiche ispettive previste dalla delibera 12 marzo 2019, 87/2019/E/eel, in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione. Il programma prevedeva un totale di sei verifiche da concludere entro marzo 2020.

Le verifiche si sono rese necessarie a seguito dell'ampliamento, disposto dall'Autorità nel 2012, del campo di funzionamento – in termini di frequenza e tensione – degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione.

VIGILANZA E CONTENZIOSO • Intersettoriale

I controlli, finalizzati alla constatazione della corretta applicazione da parte dei produttori delle disposizioni in materia, previste dall'allegato A70 al Codice di rete di Terna e rese obbligatorie dalla delibera dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel, sono condotti presso gli impianti di produzione di energia elettrica, utilizzando opportuni strumenti atti a verificare il rispetto dei requisiti previsti, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente, quale soggetto coinvolto nella realizzazione, nell'attivazione e nell'esercizio della connessione.

Le verifiche ispettive svolte nel 2020 hanno interessato tre produttori con impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

In esito alle verifiche effettuate nell'annualità non sono state rilevate non conformità alla regolazione.

Gli esiti sono sintetizzati nella tavola 10.10.

TAV. 10.10 Verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione connessi in media tensione (gennaio-febbraio 2020)

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre produttori di energia elettrica connessi in MT.	Verifica del rispetto delle disposizioni previste dall'allegato A70 al Codice di rete di Terna, come rese obbligatorie dalla delibera 84/2012/R/eel.	Riscontrato l'avvenuto adeguamento degli impianti per tre produttori.

Fonte: ARERA.

Verifiche ispettive nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato in materia di tariffe

Nel corso del 2020 sono state eseguite cinque verifiche ispettive "semplificate" riguardanti il servizio idrico integrato, a completamento del programma approvato con la delibera 5 novembre 2019, 449/2019/E/ldr, in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario (una verifica ispettiva era stata effettuata nel mese di dicembre 2019).

La prima delle suddette cinque verifiche è stata effettuata nel mese di febbraio 2020, poco prima dell'insorgenza della pandemia di Covid-19, mentre le ultime quattro, dopo un'interruzione dovuta all'emergenza epidemiologica, nei mesi di settembre e ottobre 2020, in un periodo di allentamento delle misure di contenimento dei contagi.

Gli esiti delle verifiche ispettive svolte nel 2020 sono sintetizzati nella tavola 10.11.

7 Le ispezioni di tipo "semplificato" riguardano il controllo dei corrispettivi applicati all'utenza e, in particolare, delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità (B = 0,5) e di quelle applicate in presenza di esclusioni dall'aggiornamento tariffario (B = 1), effettuato con l'acquisizione, a campione, di documenti di fatturazione.

CAPITOLO 10

TAV. 10.11 Verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (febbraio–ottobre 2020)

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Cinque gestioni comunali (piccole imprese).	Verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tariffe del servizio idrico integrato.	In seguito alle verifiche effettuate ai sensi della delibera 449/2019/E/idr, si è rilevato un esito conforme per una gestione comunale, mentre nel 2020 è stato avviato un procedimento sanzionatorio per un'altra, in ragione delle violazioni riscontrate. Per altre tre gestioni il procedimento sanzionatorio sarà avviato nel corso del 2021.

(A) Grande impresa (o consorzio o gestione comunale): impresa con più di 100.000 utenze finali; media impresa: impresa con un numero di utenze finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenze finali.

Fonte: ARERA.

Mentre la gestione comunale sottoposta a verifica ispettiva nel mese di dicembre 2019 aveva rispettato i provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario approvati dall'Autorità, per quattro delle cinque gestioni comunali sottoposte a verifica ispettiva nel corso del 2020 sono stati rilevati:

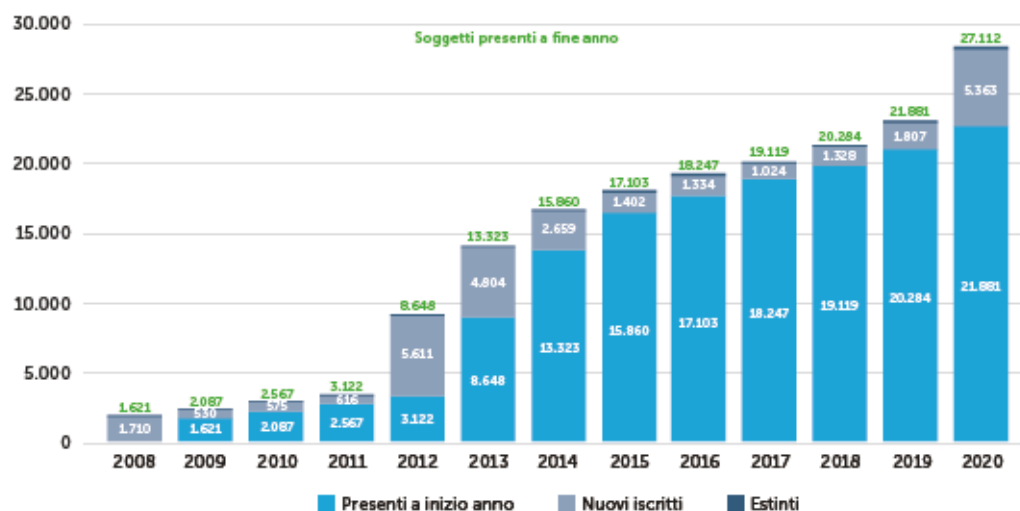
- per la gestione comunale controllata nel mese di febbraio, incrementi significativi delle tariffe e una situazione di strutturale criticità del servizio della misura, con conseguente avvio di un procedimento sanzionatorio mediante la determina 5 novembre 2020, 22/2020/ldr – DSAI;
- per la gestione comunale controllata a metà del mese di settembre, un incremento illegittimo delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione, per cui è stato proposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio;
- per la gestione comunale controllata alla fine di settembre, l'applicazione di moltiplicatori tariffari superiori a quelli approvati dall'ente di governo dell'ambito per l'intero ATO, per una gestione in via di aggregazione nel gestore unico d'ambito; nei confronti della gestione comunale è stato proposto di avviare un procedimento sanzionatorio;
- per la gestione comunale controllata a metà di ottobre, modificazioni della struttura dei corrispettivi non corrette, in quanto alla base di ricavi superiori a quelli garantiti dai moltiplicatori tariffari approvati; anche in questo caso è stato proposto l'avvio di un procedimento ai fini sanzionatori.

Gli esiti relativi alla verifica ispettiva effettuata nei confronti di una gestione comunale alla fine di ottobre 2020 sono in corso di valutazione.

Attività sull'Anagrafica operatori dell'Autorità

Nel corso del 2020 il numero di soggetti iscritti presso l'Anagrafica operatori è cresciuto di circa 5.200 unità, mentre poco più di 100 operatori si sono estinti, in molti casi a seguito di operazioni di fusione e incorporazione da parte di altri soggetti. Al 31 dicembre 2020 il numero di soggetti accreditati e non estinti ha superato le 27.000 unità (Fig. 10.1).

VIGILANZA E CONTENZIOSO • Intersettoriale

FIG. 10.1 *Soggetti accreditati nell'Anagrafica operatori dell'Autorità al 31 dicembre degli anni indicati*

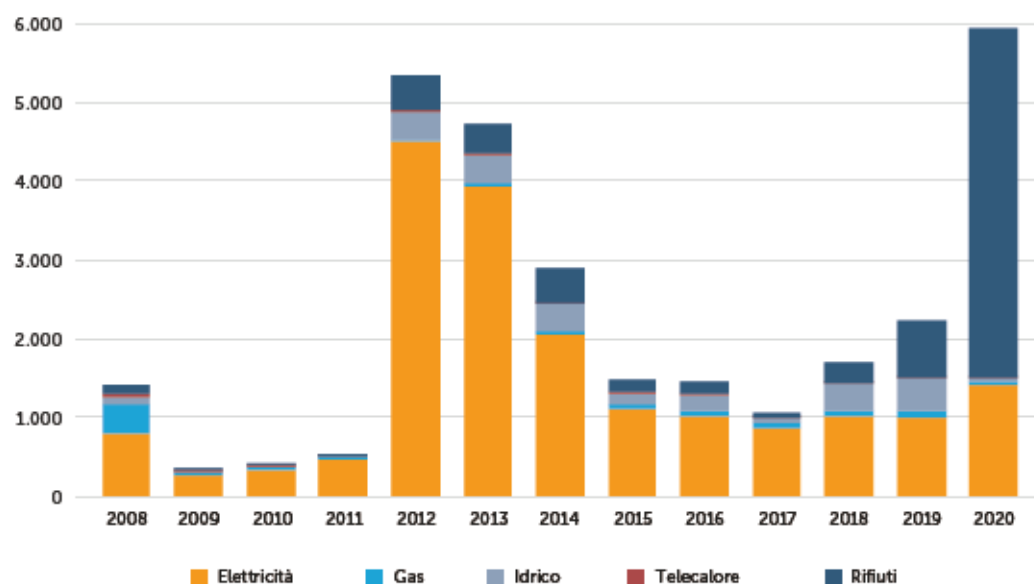
Fonte: ARERA, Anagrafica operatori.

L'elevato incremento del numero di iscritti è in buona parte dovuto all'estensione degli obblighi di iscrizione all'Anagrafica ai gestori del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, nonché ai gestori, compresi i comuni che operino in economia, dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione e agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. L'obbligo è divenuto operativo il 3 luglio 2019, ma i suoi effetti si sono largamente protratti anche nel 2020, come mostrato nella figura 10.2.

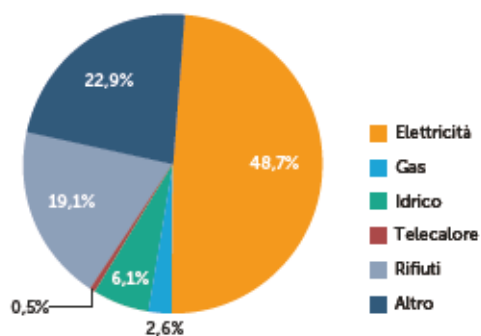
È necessario precisare che in quest'ultima figura il numero di soggetti che si iscrivono anno per anno risulta molto più elevato rispetto a quello indicato nella figura 10.1. Ciò accade perché moltissimi soggetti operano in più di un settore (elettricità, gas, idrico, rifiuti e telecalore) e, di conseguenza, vengono contati tante volte quanti sono i settori in cui operano. La stessa precisazione vale anche per la figura 10.3, che quantifica la distribuzione settoriale degli operatori regolati dall'Autorità.

Si noti anche che nella figura 10.2 le attività idriche e quelle relative ai rifiuti compaiono anche in riferimento ai soggetti che si sono accreditati nei primi anni di funzionamento dell'Anagrafica (istituita nel 2008), sebbene in quegli anni la regolazione dell'Autorità non fosse estesa ai due settori indicati. Ciò accade perché le attività nei due settori sono state aggiunte a posteriori da società che si sono accreditate, per esempio, nel 2008, ma che all'epoca avevano potuto dichiarare di svolgere la propria attività unicamente nei settori energetici.

CAPITOLO 10

FIG. 10.2 *Soggetti accreditati nell'Anagrafica operatori dell'Autorità per anno e per settore di attività*

Fonte: ARERA, Anagrafica operatori.

FIG. 10.3 *Soggetti accreditati nell'Anagrafica operatori dell'Autorità per settore di attività (marzo 2021)*

Fonte: ARERA, Anagrafica operatori.

Si ricorda che, per quanto riguarda i produttori elettrici, l'esonero dall'obbligo di iscrizione è solo per coloro che hanno impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e non svolgono nessun'altra attività nei settori di competenza dell'Autorità.

Grazie alle informazioni raccolte nel sistema delle anagrafiche dell'Autorità, nel corso del 2020 la sezione "Ricerca operatori" del sito internet si è arricchita delle informazioni relative ai gestori del servizio idrico integrato nei vari territori comunali, in attuazione di quanto disposto dalla delibera 7 giugno 2018, 320/2018/E/idr, che ha istituito l'Anagrafica territoriale del servizio idrico integrato (ATID).

Attuazione del REMIT

Nel corso del 2020 sono state condotte le attività preistruttorie derivanti da segnalazioni di ordini e/o transazioni anomale nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale, potenzialmente abusive ai sensi dell'art. 5 ("Divieto di manipolazione del mercato") del regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso (c.d. REMIT – *Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency*). In un caso, al termine della fase investigativa, sono stati avviati due procedimenti sanzionatori, risultando integrati i presupposti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del REMIT, che definisce la "manipolazione del mercato" (per i procedimenti sanzionatori si veda la determina della Direzione Sanzione e Impegni 19 ottobre 2020, 19/2020/gas – DSAI).

L'Autorità ha, inoltre, confermato il proprio contributo propositivo ai gruppi di lavoro sia nell'ambito dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), sia nell'ambito del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER), al fine di promuovere un approccio coordinato nell'implementazione del REMIT, contribuendo:

- all'aggiornamento della *Guidance* generale di ACER sull'applicazione del REMIT, con particolare riferimento alla nozione di "informazione privilegiata", nonché alla ristrutturazione dell'intero documento;
- alla condivisione di strumenti, metodologie e mezzi per la sorveglianza dei mercati all'ingrosso, nonché delle problematiche relative al coordinamento dei casi di potenziale abuso di mercato di dimensione transfrontaliera;
- al monitoraggio dell'evoluzione della normativa finanziaria e al contributo alla formazione delle posizioni CEER-ACER negli ambiti rilevanti per il corretto funzionamento dei mercati dell'energia.

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

Anche nel 2020 l'attività sanzionatoria dell'Autorità, consistente nell'accertamento di infrazioni e nell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ha rivestito un ruolo rilevante a garanzia dell'attuazione della regolazione. Preliminarmente occorre, tuttavia, evidenziare – anche ai fini di una migliore comprensione dei numeri di seguito forniti – che lo svolgimento di detta attività è stato direttamente e incisivamente interessato da alcune misure correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ci si riferisce alla sospensione, disposta dal legislatore, per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, del termine perentorio di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per l'avvio dei procedimenti sanzionatori⁸, nonché alla sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini della fase istruttoria e di quella decisoria⁹ dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità e alla rimessione in termini al 5 giugno 2020 relativamente agli adempimenti della fase decisoria scaduti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 18 marzo 2020, disposte dall'Autorità con la delibera 17 marzo 2020, 74/2020/S/com¹⁰. La sospensione straordinaria dei predetti termini – unitamente all'impossibilità di effettuare, sempre per ragioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le verifiche ispettive già programmate secondo i ter-

⁸ Si veda l'art. 103, comma 6-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.

⁹ Per il periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 detti termini risultano, altresì, sospesi ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dell'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che hanno previsto la sospensione per i termini perentori e ordinatori dei procedimenti amministrativi in generale.

¹⁰ Recante disposizioni urgenti in materia di termini dei procedimenti sanzionatori a garanzia del diritto di difesa degli esercenti, altrimenti pregiudicato dalle misure di contenimento del Covid-19.

CAPITOLO 10

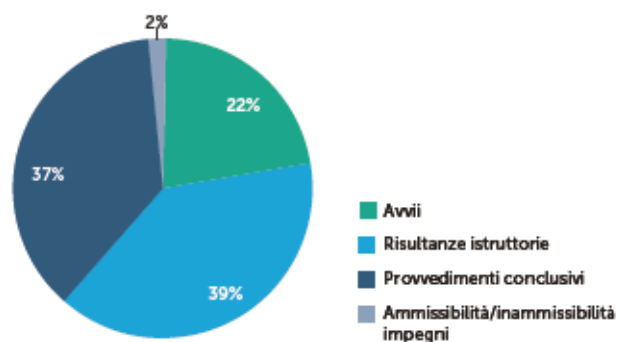
mini previsti – ha inevitabilmente inciso sull'attività sanzionatoria nel suo complesso e, in particolare, sul numero di avvisi dei procedimenti. Segnatamente, nell'anno 2020 si sono registrati:

- una riduzione del numero di avvisi e un aumento del numero di chiusure di procedimenti sanzionatori e prescrittivi, rispettivamente pari a 28 e 46 (cui vanno aggiunte le chiusure con procedura semplificata, pari a 9), rispetto a quello degli anni precedenti (per gli avvisi: 50 nel 2019, 55 nel 2016, 43 nel 2015, 40 nel 2014; per le chiusure: 37 nel 2019, 40 nel 2016, 33 nel 2015, 30 nel 2014), escludendo gli anni 2017 e 2018 in cui l'elevato numero di avvisi e chiusure si dovette agli oltre 100 procedimenti avviati per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
- un netto aumento del numero delle comunicazioni delle risultanze istruttorie (48 nel 2020 contro 33 nel 2019 e 28 nel 2018) e una riduzione delle deliberazioni di ammissibilità/inammissibilità degli impegni (2 nel 2020 rispetto a 12 nel 2019 e 6 nel 2018), dovuta al progressivo esaurirsi del filone di procedimenti avviati proprio tra il 2018 e il 2019 e riguardanti l'applicazione, da parte degli esercenti la vendita, di specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture in formato cartaceo, in violazione degli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Come rilevato nella *Relazione Annuale* dello scorso anno, la particolare situazione appena descritta aveva generato nel biennio 2018-2019 un rilevante incremento di atti in materia di impegni rispetto agli anni precedenti.

Nel corso del 2020 sono, quindi, stati adottati 124 atti, di cui: 28 avvisi, 48 comunicazioni delle risultanze istruttorie, 2 delibere di ammissibilità degli impegni e 46 provvedimenti conclusivi, tra provvedimenti sanzionatori, di archiviazione e dichiarazioni di approvazione di impegni (esclusi i 9 procedimenti avviati con procedura semplificata, che si sono estinti con il pagamento in misura ridotta e la cessazione delle condotte contestate).

Il diagramma a torta riportato nella figura 10.4 esplicita in forma descrittiva i risultati della gestione 2020.

FIG. 10.4 Atti adottati in relazione all'attività sanzionatoria svolta nel 2020



Fonte: ARERA.

I dati sintetici evidenziano un'equilibrata distribuzione dei procedimenti avviati nel 2020 nelle due macro-aree con regolazione più risalete: gli avvisi per violazioni in materia di infrastrutture energetiche (12) si attestano al 43% circa, mentre si fermano al 39% circa quelli per violazioni in materia di mercati energetici (11), a fronte di una netta riduzione dei procedimenti avviati per violazioni in materia di servizio idrico integrato (2), pari al 7%. Per la prima volta, inoltre, sono stati avviati anche alcuni procedimenti (3) afferenti al settore del telecalore (servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento) con l'11% del totale.

VIGILANZA E CONTENZIOSO • Intersettoriale

In merito agli avvisi sono da segnalare due novità. Come appena accennato, sono stati avviati i primi procedimenti sanzionatori in materia di telecalore: trattasi di tre procedimenti per violazione di obblighi informativi in materia di qualità commerciale, segnatamente per inosservanza dell'art. 33 dell'allegato A alla delibera 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr (c.d. RQCT¹¹), che impone agli esercenti il servizio di telecalore l'obbligo di comunicare all'Autorità, per ogni tipologia di utente: i) il valore complessivo della potenza contrattualizzata o convenzionale come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; ii) il numero di utenze come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; iii) il quantitativo di energia termica ceduta agli utenti nell'anno precedente; iv) limitatamente ai micro-esercenti, il numero di reclami scritti ricevuti dagli utenti. Inoltre, sono stati avviati, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 (REMIT) e dell'art. 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, i primi due procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso; in particolare, ai due operatori è stato contestato di avere violato l'art. 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'art. 2, numero 2), lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

Fra i 55 procedimenti conclusi – comprensivi dei 9 avviati con procedura semplificata ed estinti –, 45 sono terminati con l'accertamento delle responsabilità e la conseguente irrogazione di sanzioni (di questi, 13 con adozione anche di provvedimento prescrittivo), 6 si sono conclusi con l'archiviazione e, infine, 4 con l'approvazione di impegni.

Con riferimento alle 45 sanzioni irrogate, per un importo complessivo pari a 14.259.170 euro, si evidenzia che 13 tra queste sono state oggetto di impugnazione giurisdizionale.

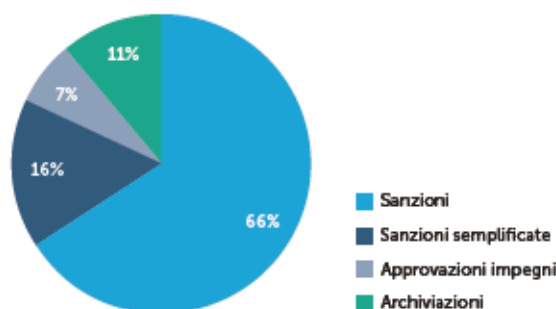
La sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti della riscossione disposta dall'art. 68 del DL n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (termine, quest'ultimo, inizialmente fissato al 31 maggio 2020 e poi più volte differito), ha determinato l'impossibilità, per le sanzioni irrogate nel 2020 non spontaneamente pagate, di attivare la riscossione coattiva per il tramite della competente Agenzia (previa quantificazione degli interessi o delle maggiorazioni nel frattempo maturate). Tuttavia, l'Autorità ha posto in essere diverse azioni necessarie per il recupero dei crediti corrispondenti, ora trasmettendo ai soggetti debitori solleciti di pagamento, ora procedendo, nei casi di sanzioni irrogate nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, alla comunicazione/insinuazione dei relativi crediti.

Inoltre, anche nel 2020 l'Autorità ha fatto esercizio del potere di prescrivere agli operatori la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti e l'obbligo di corrispondere indennizzi, per esempio ordinando a un venditore la restituzione ai clienti finali delle somme illegittimamente addebitate a titolo di corrispettivi di postalizzazione, per un valore di circa 2,4 milioni di euro, e imponendo a numerosi gestori del servizio idrico integrato la restituzione agli utenti della differenza tra le tariffe realmente applicate e quelle che avrebbero dovuto esserlo.

Anche nel 2020, infine, ha trovato conferma la circostanza che l'implementazione della separazione funzionale tra attività istruttoria e attività decisoria, unitamente alle procedure semplificate e agli impegni, ha avuto un impatto positivo sul piano dell'efficienza, assicurando un notevole contenimento delle tempistiche procedurali: la durata media dei procedimenti sanzionatori è ulteriormente calata rispetto al 2019, facendo registrare un altro significativo miglioramento rispetto agli anni immediatamente precedenti.

11. Regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° luglio 2019-31 dicembre 2021.

CAPITOLO 10

FIG. 10.5 Ripartizione dei provvedimenti conclusivi dell'attività sanzionatoria svolta nel 2020

Fonte: ARERA

La c.d. procedura semplificata

Sotto diversi profili, si conferma il rilievo della c.d. procedura semplificata di chiusura di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, prevista dall'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e dall'art. 5 dell'allegato A alla delibera 14 giugno 2012, 243/2012/E/com. È ulteriormente aumentata la già significativa percentuale di adesione da parte degli operatori interessati (dal 77% al 90% circa dei procedimenti avviati con procedura semplificata, cioè 9 su 10), a conferma dell'utilità di tale istituto, apprezzabile anche sul fronte della pronta cessazione delle condotte contestate e del sollecito pagamento della sanzione in misura ridotta. Peraltro, con l'utilizzo di tale procedura, che consente la chiusura del procedimento in 30 giorni, l'Autorità ha accertato anche la tempestiva eliminazione/attenuazione delle eventuali conseguenze prodotte dalle violazioni al sistema.

In particolare, i 10 procedimenti che nell'anno 2020 sono stati avviati con eventuale chiusura con procedura semplificata hanno riguardato le seguenti materie: 6 violazioni della regolazione delle infrastrutture energetiche, 3 violazioni della regolazione dei mercati energetici e 1 violazione in materia di servizio idrico integrato.

Il sub-procedimento per impegni

Come noto, la presentazione di una proposta di impegni determina l'avvio di un sub-procedimento a iniziativa di parte che si inserisce in un procedimento sanzionatorio già avviato dall'Autorità per accertare eventuali violazioni di sua competenza. Nell'ambito dell'attività di *enforcement* dell'Autorità, gli impegni rappresentano uno strumento innovativo, alternativo alle sanzioni, che consente di ottenere dagli operatori interessati non solo il (mero) ripristino della situazione *quo ante* – essendo la cessazione di tutte le condotte contestate uno dei presupposti per l'ammissibilità della proposta di impegni –, ma anche e soprattutto il suo miglioramento. Infatti, il soggetto destinatario dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, può presentare all'Autorità impegni *"utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate"* (art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2011 e art. 16, comma 1, dell'allegato A alla delibera 243/2012/E/com). Le misure oggetto di impegni, dunque, consistono non già in adempimenti previsti dalla regolazione, bensì in iniziative idonee a meglio perseguire gli interessi sottesi alle disposizioni di cui è contestata la violazione, ovvero in azioni che l'Autorità ritenga migliorative, più vantaggiose, più favorevoli per il sistema e/o per determinate categorie di utenti, direttamente o indirettamente pregiudicate dalle condotte contestate.

Il numero degli atti in materia di impegni adottati nel corso del 2020, pari a 6, è assai inferiore a quello del biennio precedente (11 nel 2018 e 19 nel 2019), ma è perfettamente in linea con quello degli anni 2016 (pari a 5) e 2015 (pari a 6); nel 2017, invece, non erano stati adottati atti in materia di impegni. Relativamente all'elevato numero di atti adottati nel biennio 2018-2019, si richiama ancora una volta il fatto – già esposto – che molti dei procedimenti avviati in quegli anni riguardavano l'applicazione di specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture in formato cartaceo (in violazione degli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo n. 102/2014); in risposta ai provvedimenti intrapresi, quasi tutte le società interessate avevano tempestivamente presentato proposte di impegni.

In relazione alla tipologia di deliberazione, i 6 atti adottati nel 2020 in materia di impegni sono così articolati: 2 delibere di ammissibilità e 4 delibere di approvazione.

Le predette delibere hanno interessato esclusivamente la macro-area "Mercati" e, segnatamente, hanno riguardato procedimenti avviati (solo o anche) per violazione del divieto di applicazione dei c.d. corrispettivi di postalizzazione; solamente una delibera era relativa a un procedimento avviato per violazioni in materia di trasparenza della bolletta per i consumi di energia elettrica e/o gas. Tutte le menzionate proposte di impegni prevedono il riconoscimento di un bonus ai clienti che scelgano la fattura in formato elettronico e – con esclusione dell'unica delibera inerente a violazioni diverse – la restituzione ai clienti finali dei corrispettivi illegittimamente addebitati per la ricezione delle fatture cartacee; molte di esse stabiliscono la corresponsione, a favore dei clienti interessati dall'applicazione dei corrispettivi di postalizzazione, di un ulteriore ristoro economico; una prevede anche la realizzazione di un servizio gratuito di *check up* sui consumi energetici; due delibere, infine, dispongono l'invio ai clienti di una *brochure* volta a illustrare in maniera semplice, sintetica ed efficace gli elementi più significativi della bolletta, facilitandone la lettura e comprensione.

Violazioni della regolazione delle infrastrutture energetiche

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di rilevare che, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati in materia di violazione della regolazione relativa alle infrastrutture energetiche (pari a 12), 10 riguardano violazioni connesse a esigenze di sicurezza e continuità del sistema di distribuzione del gas e 2 violazioni di obblighi in materia di *unbundling* funzionale.

Sicurezza del sistema

Nel 2020 l'Autorità ha avviato 10 procedimenti sanzionatori (di cui 9 anche per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi) nei confronti di altrettante società, per violazioni in materia di pronto intervento e sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. Dei predetti procedimenti, 5 sono stati avviati con procedura semplificata e altrettanti si sono conclusi per effetto dell'adesione degli operatori interessati a tale procedura, mediante cessazione delle condotte contestate, tra le quali la messa in regola dei centralini di pronto intervento del gas e il pagamento delle sanzioni in misura ridotta per un totale di 58.300 euro. Dei due procedimenti avviati con procedura ordinaria, uno si è concluso con l'irrogazione di una sanzione di 40.100 euro.

Negli stessi ambiti l'Autorità ha, altresì, concluso ulteriori tre procedimenti, di cui uno con un provvedimento di archiviazione e due con l'irrogazione di sanzioni per un totale di 549.200 euro, adottando in un caso anche un

CAPITOLO 10

provvedimento prescrittivo volto a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, ordinando alla società di aggiornare le proprie procedure operative per renderle conformi alle norme tecniche vigenti in materia.

Accesso ed erogazione dei servizi di rete e misura

Nel 2020 l'Autorità ha concluso un procedimento per violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione, misura e periodicità di fatturazione di energia elettrica, irrogando una sanzione di euro 33.000, adottando provvedimenti prescrittivi e, in mancanza della prova dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, proponendo al Ministero dello sviluppo economico la decadenza della concessione di distribuzione di energia elettrica rilasciata all'esercente.

Nello stesso anno l'Autorità ha chiuso, altresì, un procedimento per violazione in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale, con l'irrogazione di una sanzione di 15.000 euro.

Unbundling contabile e funzionale

Nel 2020 l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di *unbundling* funzionale. In particolare, è stato contestato a un'impresa di distribuzione del gas naturale di non avere adempiuto agli obblighi di separazione funzionale previsti per le imprese verticalmente integrate, compresi gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione.

Nella medesima materia è stato altresì avviato un procedimento sanzionatorio per violazioni di obblighi informativi ed è stato concluso un procedimento sanzionatorio e prescrittivo con l'irrogazione di una sanzione di 428.000 euro e l'adozione di provvedimenti prescrittivi.

Violazioni della regolazione dei mercati energetici

Con riferimento, invece, ai procedimenti avviati per violazioni della regolazione dei mercati energetici (pari a 11), due procedimenti ineriscono all'integrità e trasparenza dei mercati all'ingrosso, due riguardano il *settlement* gas, due afferiscono alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, un procedimento si riferisce a obblighi relativi al sistema informativo integrato, uno riguarda gli standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale e, infine, tre procedimenti attengono all'obbligo di partecipazione alle procedure conciliative.

Titoli di efficienza energetica

In materia di titoli di efficienza energetica, l'Autorità ha concluso tre procedimenti, di cui uno con provvedimento di archiviazione e due con l'irrogazione di sanzioni complessivamente pari a 1.614.500 euro.

Mercati all'ingrosso

Come già sottolineato, nel 2020 l'Autorità ha avviato i primi due procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di integrità e trasparenza dei mercati all'ingrosso. In particolare, ai due operatori è stata contestata la violazione del divieto di manipolazione del mercato sancito dall'art. 5 del REMIT per avere posto in essere transazioni riconducibili alla fattispecie di manipolazione del mercato descritta all'art. 2, numero 2), lettera a), punto i),